

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

R I C O R R E

AI SENSI DELL'ART. 414 C.P.C.

NIOLETTA MARIA FALZONE, nata a Trieste il 26 gennaio 1990, residente in Palermo C.F. FLZNLT90A66L424B, rappresentata e difesa – giusta procura in calce al presente atto – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, l'indicazione del numero di fax 06.233248761 e dei seguenti indirizzi PEC, per le comunicazioni di cancelleria:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI PARMA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

IN PUNTO: mancata assegnazione di incarico di ruolo su posto di sostegno ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 in base al punteggio complessivo riportato negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2021/2022

* * *

F A T T O

1. La ricorrente è docente inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali Supplenze per la Provincia di Parma, nella classe di concorso ADMM e ADSS (docente di sostegno scuole secondarie di primo e secondo grado) in posizione n. 73 con punti 16 (ADSS – **doc.1**) e in posizione n. 55 con punti 16 (ADMM – **doc.1a**).
2. La professoressa Falzone ha conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno, ed ha presentato domanda di riconoscimento del predetto titolo al Ministero dell'Istruzione, attraverso la piattaforma telematica “*Riconoscimento Professione Docente*” entro il termine del 31 luglio 2021, (**doc. 2 - 3**).
3. La ricorrente, sebbene fosse in posizione utile per la sottoscrizione di un contratto ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che consente, finito l'anno di prova di prova, di accedere al ruolo nella scuola con contratto a tempo indeterminato, ha sottoscritto solamente nel mese di marzo 2022 un contratto a tempo determinato presso l'Istituto d'Arte Toschi di Parma (**doc.4**).
4. È noto come l'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID – 19 per le imprese, la salute, i giovani, il lavoro e i servizi territoriali*” ha previsto l'inserimento in ruolo di insegnanti di sostegno mediante una procedura straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 (**doc.5**).
5. Il successivo decreto del Ministero dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 (**doc.6**) ha poi disciplinato le modalità di attuazione della norma, disponendo che “*I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato*

*ai fini dell'articolo 59, comma 4, del Decreto Legge svolgono **il percorso annuale di formazione iniziale e prova** di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. [...] In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, **il docente è assunto a tempo indeterminato**, a decorrere dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, e confermato in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”.*

6. In attuazione del DM 242 del 30 luglio 2021, l'Ambito Territoriale di Parma ha determinato le disponibilità di posti per l'immissione in ruolo degli insegnanti di sostegno ai sensi dell'art. 59 del d.l.73/2021, indicando 59 posti disponibili per la classe ADSS e 54 posti disponibili per la classe ADMM (**doc.7**), di cui, ad oggi, per effetto degli scorrimenti e delle rinunce, ne risultano assegnati 52 ADSS e 39 ADMM (**doc.8**) residuandone, pertanto, vari posti attualmente disponibili e non assegnati in entrambe le classi di concorso salvo diversi ed ulteriori conteggi.

7. La ricorrente, pertanto, anche in ragione dell'avvenuto scorrimento e la conseguente rettifica dei posti disponibili, ha diritto al ruolo in base alle disponibilità dei vari istituti considerato anche che si tratta di incarichi rimasti non assegnati.

8. La mancata attribuzione dell'incarico a cui la ricorrente avrebbe avuto diritto è conseguenza del provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Parma prot. n. 0004199.19-08-2021 mai notificato, con il quale la parte ricorrente è stata esclusa dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi della graduatoria su posti di sostegno,

in quanto possessore di titolo di specializzazione conseguito all'estero, non ancora riconosciuto in Italia.

9. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso al TAR del Lazio che, con ordinanza della Sez. III bis, 15 dicembre 2021 n. 7253, ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia del provvedimento impugnato (**doc.9**).

10. La ricorrente ha presentato successiva diffida all'Ufficio Scolastico di Parma in data (**doc.10**), chiedendo il reinserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS su posto di sostegno per le Scuole Superiori di primo e secondo grado.

11. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma (**doc.11**) la ricorrente è stata quindi reinserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS, senza acquisire, tuttavia, alcun incarico a tempo indeterminato.

12. Si aggiunga che l'Ambito Territoriale di Parma ha provveduto ad assegnare degli incarichi ex art. 59, D.L. 73/2021, finalizzati all'assunzione in ruolo, a docenti, originariamente collocati in posizione anche inferiore alla ricorrente, reinseriti con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero (vedasi il bollettino nomine allegato, **doc.8**), non comprendendosi, pertanto, la ragione di tale trattamento differenziato nei confronti del ricorrente.

13. Ciò è ancor più vero ove si consideri come la ricorrente sia tutt'ora sprovvista di alcun incarico a tempo indeterminato, con conseguente pregiudizio in termini economici e di avanzamento professionale.

L'esclusione della ricorrente dall'inserimento in ruolo su posto di sostegno ex art. 59 del d.l. 73/2021, pur essendo la stessa in posizione utile, considerando, peraltro, i posti ancora disponibili dopo l'intervenuto scorrimento della relativa graduatoria provinciale, appare illegittimo. È quindi necessario richiedere, in via giudiziale, l'inserimento in ruolo, per i seguenti profili di

DIRITTO

VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, LETTERA A/ DEL DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73 – VALIDITÀ DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO ALL'ESTERO IN CORSO DI RICONOSCIMENTO AI FINI DELL'INSERIMENTO IN G.P.S.

I.1 La ricorrente ha conseguito il TFA sostegno per la scuola secondaria di secondo grado presso l'Università Europea di Valencia, e ha presentato tempestiva istanza di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, mediante la piattaforma “*Riconoscimento professione docente*”, attualmente in fase istruttoria (**doc.2-3**).

Con il predetto titolo, la ricorrente può legittimamente concorrere all'anno di prova ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.

Infatti, l'art. 59, comma 4, lettera a/ del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, che costituisce la norma primaria sugli elenchi aggiuntivi delle GPS per l'anno scolastico 2021/2021, dispone, infatti, con estrema chiarezza che: “*a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i*

*posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.*

Non è quindi in alcun modo previsto che detto titolo debba essere anche formalmente riconosciuto dal Ministero. Deve essere semplicemente **“conseguito”**, anche all'estero. **Appare dunque sufficiente che sia stata presentata** al Ministero competente (Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Università, in luogo del soppresso MIUR) **la domanda di riconoscimento della specializzazione sul sostegno conseguita all'estero**, domanda che parte ricorrente ha ritualmente presentato entro il 31 luglio 2021.

Detta interpretazione è suffragata dalla norma regolatrice delle GPS, tuttora pienamente in vigore, vale a dire dall'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021 (**doc. 12**).

L'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 dispone infatti che *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di***

inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”.

La questione è stata definita in sede giurisdizionale da una recente sentenza del TAR Lazio, e segnatamente dalla Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411, che al punto 8.5 conferma quanto segue: “8.5 *Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell’istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi” (doc.13).*

Non vi è dubbio, pertanto, che alla luce della corretta interpretazione del dato normativo, **spetti alla ricorrente l’assunzione in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di appartenenza**, beneficio riconosciuto dalla legge (art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021) **esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022**, e ciò anche in esecuzione dell’ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis, 15 dicembre 2021 n. 7253 (doc.9), che si limita ad attestare la legittimità dell’inserimento in graduatoria, rientrando poi nella giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni vicenda relativa al riconoscimento del rapporto di lavoro.

Si segnala, infine, che con provvedimento di data 12 aprile 2022, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto ad un docente nella medesima condizione della prof. Falzone e con il medesimo

percorso giudiziario l'incarico sul posto di ruolo ex art 59 del DL 25 maggio 2021 n. 73 messi a disposizione come contingente di assunzioni per l'anno scolastico in corso. (cfr. Tribunale di Milano, Sez. Lav. Dott. Saioni, 12 aprile 2022 RG. 1531-1/2022 -**doc. 14**).

Recentemente peraltro, con provvedimento del 14 maggio 2022, altro Giudice del Tribunale di Milano, il Dott. Atanasio, ha disposto l'obbligo di scorrimento della graduatoria dell'art. 59 d.l. 73/2021 (**doc.15**).

* * *

IN SUBORDINE, CIRCA LA MANCATA ATTRIBUZIONE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E DEL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI SUOI EFFETTI

Non vi è dubbio, infine, che, alla luce della corretta interpretazione del dato normativo, e in esecuzione del provvedimento giurisdizionale del TAR Lazio del 15 dicembre 2021 n. 7253, **spetti alla ricorrente, in ogni caso, il riconoscimento degli effetti dell'incarico a tempo determinato e nello specifico:**

1) il riconoscimento del punteggio, pari a 12 punti, in base a quanto previsto dall'allegato 3, punto C.1. dell'O.M. 10 luglio 2020 n. 60 (**doc. 12**), ai docenti che prestano servizio viene attribuito un punteggio sulla base della durata dell'incarico. I 12 punti devono, quindi, essere riconosciuti anche alla prof. Falzone con conseguente aggiornamento della sua posizione.

2) il riconoscimento delle retribuzioni di categoria, di cui al Contratto Collettivo Nazionale.

Ove l'incarico annuale fosse stato legittimamente attribuito con decorrenza giuridico ed economica dal 1° settembre 2021, e sino al 31 agosto 2022, e per l'orario pieno di 18 ore, la retribuzione lorda complessiva sarebbe stata

di € 15.600, fatti salvi migliori conteggi che potranno essere precisati solo al termine del corrente anno scolastico.

* * *

Alla luce delle ragioni suesposte, la docente Nicoletta Maria Falzone, come in epigrafe difesa, rappresentata e domiciliata

R I C O R R E

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, preso atto dell'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Parma dichiarata dal TAR Lazio, Sez. III *bis* con ordinanza 15 dicembre 2021 n. 7253, Voglia:

- nel merito, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ai sensi dell'art. 59 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, all'inserimento in ruolo quale insegnante di sostegno nella classe di concorso ADSS e ADMM della Provincia di Parma, ordinando, per l'effetto, alla resistente Amministrazione, di disporre il conferimento dell'incarico predetto, mediante svolgimento del periodo di prova.

- in subordine disporre, in ogni caso, il riconoscimento del diritto di parte ricorrente al punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi in cui la ricorrente avrebbe potuto prestare servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, nella somma di € 15.600 o in quella ritenuta di giustizia.

Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti.

Si chiede che le udienze vengano fissate con collegamento da remoto e con

le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett. f), D.L.17 marzo 2020, n. 18 (conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27).

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano, oltre all'atto introduttivo:

- 1)** Graduatoria GPS ADSS I fascia – USP Parma ADSS e ADMM
- 2)** Titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
- 3)** Domanda di riconoscimento del titolo presentata dal ricorrente
- 4)** Contratto sottoscritto dalla ricorrente
- 5)** Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73
- 6)** Decreto Ministeriale P.I. 242 del 30 luglio 2021
- 7)** Provvedimento USP Parma con posti disponibili ex art 59
- 8)** Bollettino nomine ADSS e ADMM
- 9)** Ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis, 15 dicembre 2021 n. 7253 (Parma)
- 10)** Diffida USP Parma per il reinserimento I fascia e conferma incarichi GPS
- 11)** Decreto di reinserimento USP Parma
- 12)** Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020
- 13)** Sentenza TAR Lazio, Sez. III bis 9 ottobre 2021 n. 10411
- 14)** Provvedimento TC Milano, Sez. Lavoro, 12 aprile 2022
- 15)** Provvedimento TC Milano, Sez. Lavoro, 14 maggio 2022

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, ma che sussistono le condizione per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato, avendo la ricorrente un reddito inferiore ad € 34.000.

Roma, 15 maggio 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti
